

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI

ALBO UNICO NAZIONALE

Tra

Il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri**, (di seguito CNI) con sede in Roma, in via XX Settembre n. 5, 00187 Roma (P.I. e C.F. 80057570584), rappresentato dal Presidente Ing. Armando Zambrano (C.F. ZMBRND52P13F138Y), elettivamente domiciliato presso la sede CNI sita in Roma, via XX Settembre n. 5

e

La **Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri** (di seguito Fondazione CNI) con sede in Roma, in via XX Settembre n. 5, 00187 Roma (C.F. 80057570584), rappresentata, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018, dal Vicepresidente Vicario, ing. Gianni Massa, elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, via XX Settembre, 5.

Di seguito "le Parti"

PREMESSE

- Il CNI, Ente Pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli Ingegneri, ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le Autorità Pubbliche e le altre Pubbliche Amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione di Ingegnere, quali l'analisi della sicurezza degli edifici, la cultura della prevenzione e la tutela della pubblica incolumità;
- La Fondazione CNI è un ente no profit che persegue finalità di utilità e interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall'ordinamento professionale. Nello specifico, ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto, promuove gestisce ed organizza le attività di supporto e di servizio al CNI;
- Il CNI e la Fondazione CNI hanno manifestato la comune intenzione di regolare le modalità di accesso alla banca dati dell'"Albo Unico Nazionale", conformemente ai principi stabiliti dal Codice in materia di protezione dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), dal Regolamento UE 679/2016, meglio noto come General Data Protection Regulation (GDPR), e dagli standard di sicurezza informatica.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e definizioni

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo (di seguito "Protocollo").

Ai fini del presente Protocollo si intende per:

Erogatore: CNI, che ha la responsabilità della raccolta, conservazione dei dati e del loro trattamento e che consente alla Fondazione CNI di accedere ai dati.

Fruitore: Fondazione CNI, che accede ai dati resi disponibili dal CNI, secondo le regole e modalità definite dal presente Protocollo.

Banca dati: un insieme di dati, omogeneo per contenuti e per formato, memorizzati in un elaboratore elettronico e interrogabili via terminale utilizzando le chiavi di accesso previste.

Soggetti interessati: le persone fisiche i cui dati sono contenuti nell'Albo Unico Nazionale.

Albo Unico Nazionale: Albo istituito dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 del DPR 137/2012. Si tratta di un elenco che raccoglie in una banca dati unitaria i singoli Albi professionali territoriali. I dati attualmente presenti nel sistema sono quelli messi a disposizione dai singoli Ordini territoriali.

Accessibilità e fruibilità telematica ai dati: proprietà dei sistemi informatici meglio specificati negli allegati alla presente, mediante la quale viene data la possibilità di fruire, attraverso una rete telematica, dei dati.

Codice della Privacy: Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

2.1 Oggetto del presente Protocollo è la facoltà concessa alla Fondazione CNI di accedere gratuitamente alle informazioni presenti nella banca dati "Albo Unico Nazionale" gestita dal CNI.

2.2 La Fondazione CNI accede per via telematica alla banca dati "Albo Unico Nazionale" per fini statistici, e, previo consenso da parte dei soggetti interessati, utilizza i dati contenuti nella banca dati attraverso piattaforme telematiche (ad esempio WorkING e CertING), per comunicazioni o ulteriori servizi in linea con i propri fini istituzionali.

2.3 I dati presenti nell'Albo Unico sono quelli messi a disposizione dai singoli Ordini territoriali. Ciascun iscritto può verificarne la correttezza e segnalare, con una specifica comunicazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali, eventuali variazioni alla segreteria dell'Ordine di appartenenza, che sarà responsabile del tempestivo aggiornamento dei dati. Pertanto, eventuali errori o ritardi di aggiornamento dei dati presenti nell'Albo Unico non potranno in alcun modo essere imputati alle Parti.

2.4 Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 3 - Modalità di accesso, misure di sicurezza e riservatezza delle informazioni

3.1 Il CNI fornisce alla Fondazione CNI l'accesso alla banca dati, limitatamente ai soggetti interessati che abbiano preventivamente fornito il proprio consenso, tramite collegamento telematico ovvero con altre modalità di trasmissione dei dati, che verranno successivamente concordate tra le Parti.

3.2 La Fondazione CNI si impegna ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, del Codice della Privacy ed alle disposizioni dell'Autorità Garante per quanto concerne gli standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante.

3.3 La Fondazione CNI si impegna, inoltre, a non consentire a soggetti diversi da quelli espressamente indicati nel presente Protocollo l'accesso alla banca dati ed a non divulgare a terzi le informazioni trasmesse.

3.4 La Fondazione CNI si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi incidente occorso che abbia impatto diretto o indiretto sulla sicurezza dei dati o sul sistema di autenticazione, nonché ogni modificazione tecnica e organizzativa che possa incidere sul contenuto del presente Protocollo. In particolare si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento avvenuto in ordine al personale autorizzato, alle modifiche tecniche o organizzative di dominio.

Art. 4 – Titolarità e trattamento dati

4.1 Il CNI conserva la piena titolarità delle informazioni contenute nella banca dati dell'"Albo Unico Nazionale", nonché della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. La Fondazione CNI è titolare, ai fini della normativa in materia di Privacy, del trattamento dei dati anagrafici acquisiti e responsabile dell'utilizzo e della riservatezza dei medesimi nonché della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

4.2 Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del CAD D.lgs 82/2005, il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo.

4.3 Il fruitore affiderà le operazioni di trattamento solo a soggetti nominati come propri responsabili o incaricati ex artt. 29 e 30 del Codice della Privacy, avendo cura di adottare tutte le misure di sicurezza prescritte dalla legge per prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, accesso non autorizzato ovvero trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 5 - Durata

5.1 Il presente Protocollo ha durata triennale dalla data della sottoscrizione, e si rinnova tacitamente, salvo che non pervenga disdetta a mezzo PEC almeno tre mesi prima della scadenza.

5.2 Le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente, mediante preavviso di sei mesi da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 6 – Registrazione

6.1 Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non è soggetta a registrazione, se non in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 7 – Revisione del Protocollo

7.1 Il Protocollo potrà essere oggetto di concordate modifiche o integrazioni, anche per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica delle attuali previsioni.

7.2 Eventuali modifiche, anche in via evolutiva, e/o integrazioni al presente Protocollo dovranno essere effettuate unicamente in forma scritta.

Letto approvato e sottoscritto.

Roma li 30.05.2018

Ing. Armando Zambrano
Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Ing. Gianni Massa
Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri